

Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000 (GU n. 260 del 7 novembre 2000)

## INDICE

1.	Premessa e definizioni	pag. 3
2.	Attività del soggetto responsabile locale	pag. 4
3.	Funzioni specifiche del soggetto responsabile locale	pag. 6
4.	Responsabilità del soggetto responsabile locale	pag. 7
5.	Limiti temporali delle funzioni del soggetto responsabile locale	pag. 8
6.	Penali	pag. 8
7.	Erogazione delle agevolazioni	pag. 9
7.A)	Modalità di erogazione ai soggetti responsabili locali	pag. 9
7.B)	Modalità di erogazione ai soggetti beneficiari	pag. 10
7.C)	Accertamenti di regolare esecuzione e rendicontazione	pag. 10
7.D)	Adempimenti attribuiti al soggetto responsabile locale nelle procedure di erogazione dei contributi	pag. 10
7.E)	Adempimenti attribuiti all'Istituto convenzionato in sede di erogazione dei contributi	pag. 11
7.F)	Verifica da parte del soggetto istruttore della documentazione di spesa	pag. 11
8.	Modalità di controllo e verifica da parte del M.A.P.	pag. 12
9.	Approvazione definitiva dei programmi d'investimento	pag. 12
10.	Convenzione con la C.DD.PP. o con istituto bancario	pag. 13
11.	Aspetti specifici relativi alla procedura	pag. 13
11.A)	Locazione finanziaria	pag. 13
11.B)	Varianti	pag. 13
11.C)	Tempi di realizzazione dell'iniziativa	pag. 15
11.D)	Mutamenti soggettivi del beneficiario delle agevolazioni	pag. 15
11.E)	Revoche	pag. 15
12.	Disposizioni finali	pag. 15

### Appendici al Disciplinare

1.	Costi ammissibili per la concessione del contributo globale di cui all'art. 4 del D.M. 320	pag. 16
1.a)	Spese di personale	pag. 16
1.b)	Spese per attrezzature	pag. 16
1.c)	Spese di spostamento	pag. 17
1.d)	Spese generali e varie	pag. 17
1.e)	Spese di verifica e rendicontazione e erogazione delle risorse finanziarie	pag. 18
1.f)	Attività di animazione economica e di promozione del territorio	pag. 18
1.g)	Procedure di pagamento degli incarichi e delle forniture di beni e servizi di manutenzione	pag. 18
2.	Criteri di rendicontazione delle spese da parte del soggetto beneficiario o attuatore e relative ammissibilità	pag. 18
2.a)	Rendicontazione	pag. 18
2.b)	Costi ammissibili	pag. 19
2.c)	Documentazione di supporto	pag. 19
2.d)	Documentazione finale di spesa	pag. 20
2.e)	Controllo degli investimenti	pag. 20
3.	Procedure di gestione del contributo globale assegnato al soggetto responsabile locale	pag. 21
3.a)	Criteri generali	pag. 21
3.b)	Codifica distinta delle transazioni	pag. 21

## 1. PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente disciplinare è diretto a regolare i compiti gestionali dei Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali e dei Responsabili Unici dei Contratti d'Area (di seguito indicati come "soggetti responsabili locali") connessi all'attuazione degli interventi di Programmazione Negoziata ad essi affidati (di seguito denominati "strumenti negoziali"), e specifica gli impegni e gli obblighi che i medesimi sono chiamati ad adempiere e le attività da svolgere.

Sono altresì indicati gli adempimenti e i poteri che restano nella responsabilità del Ministero delle Attività Produttive (di seguito denominato M.A.P.).

Per "beneficiario dell'agevolazione" ovvero "soggetto attuatore" si intende, ove non altrimenti specificato, l'impresa o l'ente al quale, in seguito alla presentazione di un programma di investimenti per la realizzazione di un'iniziativa imprenditoriale o di un intervento infrastrutturale inseriti nello strumento negoziale, sia stata concessa l'agevolazione da parte dell'ente che ha approvato il relativo strumento negoziale (Ministero dell'Economia e delle Finanze sino al passaggio delle competenze al M.A.P.).

Per "istituto convenzionato" si intende l'istituzione bancaria o creditizia, ivi compresa la Cassa Depositi e Prestiti, a cui il soggetto responsabile locale ha affidato la gestione di tesoreria dello strumento negoziale e per "soggetto istruttore" il soggetto che ha effettuato l'istruttoria, sia dei progetti industriali che infrastrutturali, dello strumento negoziale.

I soggetti responsabili locali sono chiamati, nell'attuazione degli interventi di Programmazione Negoziata, a realizzare:

- a) l'erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite allo strumento negoziale;
- b) il controllo amministrativo presso i beneficiari delle agevolazioni ovvero presso il soggetto attuatore e la verifica permanente della corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- c) l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle iniziative industriali e infrastrutturali finanziate dallo strumento negoziale;
- d) la redazione di relazioni periodiche sullo stato di attuazione dello strumento negoziale e sull'esecuzione dei compiti gestionali ad essi affidati;
- e) l'accertamento della conformità ambientale degli interventi attuati;
- f) la responsabilità delle azioni di sensibilizzazione, informazione e pubblicità relative al ciclo di vita dello strumento negoziale;
- g) il coordinamento e la mobilitazione del partenariato;
- h) la sensibilizzazione e la diffusione locale dell'informazione relativa ai risultati raggiunti;
- i) l'eventuale attività di scouting d'impresa ed attività di promozione del territorio nell'ambito del riutilizzo di risorse finanziarie derivanti da rinunce, revoche ed economie che siano conseguite in sede di attuazione dello strumento negoziale;
- j) la riassegnazione delle risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie conseguite in sede di attuazione dello strumento negoziale attraverso la rimodulazione delle risorse assegnate.

Le attività di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere affidate agli istituti convenzionati.

## **Permangono di competenza del M.A.P. le funzioni di:**

- approvazione e finanziamento dello strumento negoziale originario e delle eventuali successive rimodulazioni;
- assegnazione delle risorse a favore dei Soggetti responsabili locali ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320 (di seguito denominato D.M. 320);
- sorveglianza finanziaria e fisica e valutazione complessiva dell'attuazione dello strumento negoziale sulla base dei rapporti semestrali trasmessi dal soggetto responsabile locale;
- revoca dello strumento negoziale alle iniziative imprenditoriali o infrastrutturali inadempienti, nei casi previsti;
- esercizio delle funzioni di collegamento con le altre amministrazioni centrali e con le Regioni per gli aspetti di rispettiva competenza;
- promozione dello scambio di esperienze fra gli strumenti negoziali;
- vigilanza sul rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo a quella in materia di appalti e di tutela dell'ambiente;
- assolvimento di tutti i compiti gestionali di competenza dei soggetti responsabili locali, a seguito della cessazione degli stessi, a conclusione dei compiti agli stessi attribuiti dal presente disciplinare.

Il soggetto responsabile locale, per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, assume quale normativa di riferimento la L. 488/92 e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento di attuazione adottato con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n.527/95, le delibere CIPE in materia di Programmazione Negoziata oltre al D.M. 320 ed eventuali sue circolari esplicative, per le iniziative riconducibili al settore agricolo, i Regolamenti CEE 950 e 951 del 1997 e, per le infrastrutture, la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, per quanto riguarda le iniziative di rimodulazione il soggetto responsabile locale dovrà attenersi alle specifiche disposizioni emanate dal M.A.P. con apposita circolare.

## **2. ATTIVITA' DEL SOGGETTO RESPONSABILE LOCALE**

I soggetti promotori dello strumento negoziale hanno piena facoltà di attribuirsi (nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 3, del D.M. 320) la forma giuridica più idonea allo svolgimento dei propri compiti. Non possono assumere ruoli nell'ambito del soggetto responsabile locale, ivi compresa la titolarità di cariche sociali se assume la configurazione giuridica di società di capitali, le persone fisiche che a qualsiasi titolo abbiano o abbiano avuto coinvolgimenti col beneficiario dell'agevolazione. A tal fine dovranno essere rilasciate appropriate autocertificazioni e dichiarazioni d'impegno.

Il soggetto responsabile locale deve assicurare:

- a) l'assistenza ai soggetti beneficiari delle agevolazioni ed al soggetto attuatore per quanto concerne le procedure di funzionamento dello strumento negoziale nonché l'erogazione delle agevolazioni e la conseguente rendicontazione degli investimenti;
- b) un rapporto continuo e tempestivo con gli uffici competenti del M.A.P.;
- c) lo svolgimento di compiti di vigilanza e monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali, compresa la raccolta di dati, l'elaborazione di informazioni e la loro diffusione presso i soggetti aderenti allo strumento negoziale;
- d) la capacità di valutare e proporre iniziative correttive degli interventi infrastrutturali necessari al miglior conseguimento degli obiettivi dello strumento negoziale.

Per rispondere alle esigenze di corretta gestione dello strumento negoziale, il soggetto responsabile locale deve:

- a) disporre di una sede adeguata, per dimensione e natura, alle funzioni da esso espletate, localizzata preferibilmente in uno dei comuni aderenti allo strumento negoziale;
- b) dotarsi di una struttura organizzativa idonea a permettere un'univoca attribuzione di compiti e una diretta individuazione delle responsabilità;
- c) acquisire professionalità adeguate per l'attuazione delle competenze ad esso attribuite, le quali nello svolgimento dei compiti rispondano allo stesso soggetto responsabile locale in via diretta ed esclusiva. Nell'avvalersi di professionalità esterne il soggetto responsabile locale, a meno che non si tratti di una pubblica amministrazione, non potrà imputare alle spese sostenute con il contributo globale una percentuale superiore ai 2/3 dei costi sostenuti; pertanto non saranno riconosciute spese per consulenze e prestazioni di terzi per la parte eccedente.

Il soggetto responsabile locale deve dotarsi delle attrezzature tecnologiche idonee a garantire uno svolgimento corretto ed efficace dei compiti affidatigli, nel rispetto dei principi di economicità gestionale. In particolare:

- deve essere assicurato un rapporto non inferiore a 2/3 tra il numero delle postazioni di lavoro informatizzate e del personale;
- deve essere utilizzato un software compatibile con i principali pacchetti di applicazioni *office*, che assicuri la gestione elettronica dei documenti;
- le applicazioni di *database*, di posta elettronica e di gestione elettronica dei documenti devono essere compatibili con quelle in uso all'ente incaricato della vigilanza e del monitoraggio e a tal fine devono essere sottoposte a preliminare verifica;
- devono essere adottate procedure che assicurino l'integrità dei dati e la loro riservatezza;
- il soggetto responsabile locale deve essere titolare di un proprio dominio Web ovvero assicurarsi la disponibilità dell'utilizzo, ancorché non esclusivo, di un dominio Web di uno dei soggetti promotori dello strumento negoziale. Deve altresì assicurare l'interattività del sito Internet, prevedendone un'articolazione in connessioni protette accessibili ai soggetti coinvolti nell'attuazione per lo svolgimento delle procedure ordinarie e in aree di libero accesso per il pubblico interessato ai contenuti, alle caratteristiche ed agli obiettivi dello strumento negoziale nonché allo stato di avanzamento dello stesso.

### **3. FUNZIONI SPECIFICHE DEL SOGGETTO RESPONSABILE LOCALE**

Il soggetto responsabile locale, nell'attuazione dello strumento negoziale, dovrà assicurare le seguenti funzioni:

A. Attività operativa:

- a) rappresentanza, in modo unitario, degli interessi dei soggetti sottoscrittori dello strumento negoziale;
- b) assunzione di iniziative per l'accelerazione delle procedure di autorizzazione per l'allocatione degli insediamenti produttivi e, più in generale, per lo snellimento degli iter burocratici anche tramite la costituzione di sportelli unici;
- c) assunzione delle iniziative ritenute necessarie, in caso di inadempimenti o ritardi accertati a seguito dei controlli effettuati sugli impegni ed obblighi dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e dei soggetti attuatori;
- d) richiesta al M.A.P. di procedere alla revoca delle agevolazioni concesse, nei casi previsti;
- e) attività di promozione del territorio e divulgazione delle opportunità, anche attraverso una partecipazione attiva alle reti nazionali ed europee delle agenzie preposte allo sviluppo territoriale, qualora emergano disponibilità di risorse finanziarie, derivanti da rinunce, revoche o qualsiasi altra economia conseguita nell'attuazione dello strumento negoziale e da reimpiegare per una compiuta realizzazione degli obiettivi dello stesso;
- f) nell'ambito del riutilizzo di risorse finanziarie derivanti da rinunce, revoche ed economie che siano conseguite in sede di attuazione dello strumento negoziale, la verifica e la garanzia della coerenza allo stesso delle eventuali nuove iniziative industriali ed infrastrutturali da finanziare. Il soggetto responsabile locale deve in tal caso impegnarsi ad adottare tutte le misure atte ad escludere ogni duplicazione e/o sovrapposizione di finanziamenti sullo stesso investimento o sulla stessa iniziativa richiedendo al soggetto beneficiario dell'agevolazione o al soggetto attuatore esplicita dichiarazione, a mezzo di autocertificazione, sull'eventuale presentazione di richiesta e concessione di finanziamento per lo stesso investimento o per la stessa iniziativa a valere su altre forme d'intervento, ai sensi della lettera a), art. 12 del regolamento approvato con il D.M. 320;
- g) individuazione, progettazione, approvazione e realizzazione, per gli interventi attivati direttamente, delle conseguenti iniziative nell'ambito delle azioni previste dallo strumento negoziale; a tal fine il soggetto responsabile locale può ricorrere a collaborazioni esterne nel rispetto delle normative vigenti affidando incarichi di consulenza e fornitura di servizi, beni e materiali anche mediante trattativa privata o incarico diretto, qualora ne ricorrano le condizioni normativamente previste.

B. Gestione delle risorse finanziarie:

- a) erogazione, tramite convenzione con istituto convenzionato, delle quote di contributo concesse ai soggetti beneficiari dell'agevolazione ed ai soggetti attuatori, previa verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente quota di investimento e di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa. La verifica deve comprendere il riscontro delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria originaria della singola iniziativa. In particolare, con riferimento all'immissione dei mezzi propri, dovrà essere acquisita idonea documentazione e dovrà essere assicurata anche la verifica contabile degli avvenuti versamenti;
- b) monitoraggio finanziario dei contributi erogati ai soggetti beneficiari delle agevolazioni ed ai soggetti attuatori;
- c) rendicontazione delle spese sostenute a valere sul contributo globale;
- d) attivazione delle procedure finalizzate al recupero delle risorse assegnate ai beneficiari delle agevolazioni ed ai soggetti attuatori e da questi non utilizzate entro i termini fissati ed in ogni caso qualora l'avvio dell'iniziativa non sia intervenuto entro 16 mesi dalla data di inizio delle procedure di erogazione come previsto al punto 1.2 della delibera CIPE 22.06.2000, ovvero nei casi in cui le somme siano utilizzate in difformità al progetto ammesso all'agevolazione; il recupero riguarda anche le risorse che eventualmente residuano al compimento dell'intero intervento previsto dallo strumento negoziale.

#### **4. RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO RESPONSABILE LOCALE**

Il Soggetto responsabile locale è responsabile:

- a) dell'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati alla buona e rapida esecuzione degli interventi allo stesso affidati;
- b) dell'approvazione delle varianti non sostanziali, se dovuta, delle quali darà tempestiva informazione al M.A.P, al soggetto istruttore ed all'Istituto convenzionato per l'erogazione;
- c) della conformità del programma realizzato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione o dal soggetto attuatore rispetto al progetto ammesso all'agevolazione ovvero a quello variato che abbia conseguito le prescritte approvazioni, se dovute;
- d) della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese effettuate direttamente a valere sul contributo globale che per quanto concerne le erogazioni concesse ai beneficiari.

Ogni soggetto responsabile locale deve:

- a) garantire che l'esecuzione delle funzioni ad esso attribuite siano conformi a principi di correttezza amministrativa e professionale;

- b) procedere, quando se ne verificano i presupposti, agli adempimenti finalizzati ad attivare il rimborso da parte dell'istituto convenzionato al M.A.P. del contributo pubblico, secondo le norme previste da leggi nazionali. Fatto salvo quanto previsto dall'art.5, comma 3, del D.M. 320 per i soggetti pubblici e le società di capitali partecipate da pubbliche amministrazioni, a garanzia di tale adempimento il soggetto responsabile locale, a fronte delle erogazioni dei contributi ottenute a valere sul contributo complessivo, deve fornire fidejussione bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall'allegato 1;
- c) utilizzare un apposito sistema contabile in modo da codificare e registrare, con il supporto della documentazione giustificativa delle spese sostenute, ogni impegno assunto e ogni pagamento effettuato relativamente alle spese oggetto di contributo globale;
- d) assicurare la disponibilità degli atti formali o documenti giustificativi ed il supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi che saranno effettuati da parte del M.A.P.;
- e) conservare ai fini del controllo tecnico-amministrativo, i documenti giustificativi in originale o in copia raggruppati per ogni progetto imprenditoriale o intervento infrastrutturale;
- f) mettere a disposizione estratti conto bancari e movimentazioni di cassa relative alla propria gestione delle risorse, nonché richiedere e conservare dichiarazioni sostitutive di atto notorio per gli operatori che non possano recuperare l'IVA.

## **5. LIMITI TEMPORALI DELLE FUNZIONI DEL SOGGETTO RESPONSABILE LOCALE**

Il soggetto responsabile locale assicura l'assolvimento dei propri compiti fino al compimento dell'anno di regime di tutti i programmi industriali e al collaudo delle opere infrastrutturali finanziati dallo strumento negoziale.

Infatti dopo l'entrata a regime di ogni singola iniziativa, il soggetto responsabile locale verifica, alla fine del relativo esercizio finanziario del soggetto beneficiario, che non sussistano condizioni che possano determinare la revoca delle agevolazioni.

Il M.A.P. si riserva di sottoporre a verifica, anche dopo la conclusione del programma il rispetto degli impegni assunti dal soggetto beneficiario ivi compreso quello del vincolo quinquennale di destinazione d'uso.

## **6. PENALI**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in caso di mancato rispetto senza giustificato motivo da parte del soggetto responsabile locale degli obblighi previsti dall'art. 7, comma 2, del D.M. 320, si provvederà all'applicazione di penali fino a un massimo del 75% della componente fissa del contributo globale di cui all'art. 4 del medesimo decreto qualora il soggetto responsabile locale:

- non segnali al M.A.P. per gli eventuali provvedimenti di revoca la mancata esecuzione da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione delle iniziative imprenditoriali e da parte dei soggetti attuatori degli interventi infrastrutturali o la loro non conformità rispetto al progetto per cui sono state concesse le agevolazioni, fatta salva l'ammissibilità delle varianti non sostanziali e la relativa disciplina;



- ricorrendone le circostanze, così come individuate nella convenzione da sottoscrivere con gli Istituti di Credito (art.8 del D.M. 320), l'istituto convenzionato non restituisca all'Ente che ha approvato lo strumento negoziale le risorse finanziarie assegnate.

Ai fini dell'applicazione delle penali, in ragione dell'ammontare di queste, il M.A.P. recupera l'ammontare della stessa all'atto dell'erogazione della successiva quota di contributo complessivo; ove questa risulti inferiore, dispone che il versamento della differenza sia effettuato entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di comunicazione della stessa. Qualora sia stata prestata può disporre l'escussione della garanzia fideiussoria rilasciatagli ovvero l'attivazione della procedura esecutiva nei confronti del soggetto responsabile locale, pubblico o a prevalente capitale pubblico, laddove sia contemplata la garanzia integrale da parte della componente pubblica.

## **7. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

### **A) Modalità di erogazione ai soggetti responsabili locali**

Sul conto del soggetto responsabile locale confluiscono le risorse erogate dal M.A.P. secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 320 , a titolo di contributo globale, nella misura massima del 100% delle spese ritenute ammissibili.

L'importo delle risorse così concedibili è definito entro il limite di una componente fissa pari a duecentoseimilacinquecentoottantadue euro e settantasei centesimi e di una componente variabile pari all'uno per cento dell'importo del contributo a carico dei fondi CIPE e comunque non superiore nel complesso a unmilionetrentaduemilanovecentotredici euro e ottanta centesimi , secondo le modalità di seguito specificate:

- una quota, pari a settantasettemilaquattrocentosessantotto e cinquantatre centesimi di euro, da versarsi entro trenta giorni dalla positiva verifica degli adempimenti imputabili al soggetto responsabile locale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 320;
- quote variabili a rimborso fino alla concorrenza del limite massimo, da versarsi con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 320.

Su altro conto intestato al soggetto responsabile locale, distinto da quello dal precedente, intervenuta la stipula della convenzione di cui all'art. 8 del D.M. 320, confluiscono le risorse assegnate dal M.A.P. e destinate ai soggetti beneficiari finali delle agevolazioni ed ai soggetti attuatori, con le modalità di cui all'art 5 del D.M. 320.

A seguito del raggiungimento del livello complessivo delle erogazioni delle agevolazioni pari alle risorse assegnate ed in ogni caso almeno trimestralmente l'Istituto convenzionato, tramite il soggetto responsabile locale, invia al M.A.P. un'autocertificazione in ordine al raggiungimento del livello complessivo dei pagamenti disposti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e dei soggetti attuatori, contenente l'elenco delle erogazioni effettuate alla data per singola iniziativa o intervento nel trimestre, con indicazione dei relativi importi e delle valute di erogazione.

Il M.A.P. provvede entro 30 giorni a svincolare la quota della fideiussione, se prestata, relativa alle erogazioni effettuate oggetto della autocertificazione.

Le eventuali giacenze sui conti, che devono essere costantemente disponibili, sono remunerata ad un tasso d'interesse creditore lordo determinato nell'ambito della convenzione tra soggetto responsabile locale e istituto convenzionato e comunque non inferiore al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea.

Gli interessi maturati sulle giacenze sono di spettanza dell'ente che ha approvato lo strumento negoziale.

In attesa che si perfezioni lo schema tipo di convenzione che regola i rapporti del soggetto responsabile locale con l'istituto convenzionato il servizio di erogazione verrà effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti, sulla base delle vigenti condizioni.

### **B) Modalità di erogazione ai soggetti beneficiari ed ai soggetti attuatori**

L'istituto convenzionato effettua i necessari riscontri sulla documentazione trasmessa dal soggetto responsabile locale ed entro 10 giorni dalla data di presentazione della summenzionata documentazione effettua le erogazioni, accreditando l'importo sul c/c di tesoreria unica, bancario o postale, indicato dal soggetto beneficiario o dal soggetto attuatore e ad esso intestato. I crediti vantati dai soggetti beneficiari e dai soggetti attuatori possono essere ceduti a soggetti terzi.

### **C) Accertamenti di regolare esecuzione e rendicontazione**

Gli accertamenti di regolare esecuzione e i controlli permettono la verifica dell'avanzamento degli interventi e la regolare esecuzione degli stessi.

La verifica si articola nelle seguenti fasi:

- a) attestazione della effettiva e regolare esecuzione degli investimenti da parte del soggetto responsabile locale che a tal fine si può avvalere dell'Istituto convenzionato;
- b) riscontro, da parte dell'Istituto convenzionato, della documentazione presentata dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto responsabile locale;
- c) positiva verifica, quando debba darsi corso al pagamento dell'ultimo rateo, della documentazione finale di spesa da parte del soggetto istruttore;
- d) accertamento finale ed autorizzazione all'erogazione del saldo da parte del M.A.P..

### **D) Adempimenti attribuiti al soggetto responsabile locale nelle procedure di erogazione dei contributi**

Per ogni iniziativa inserita nello strumento negoziale, il soggetto responsabile locale riceve la richiesta di erogazione dal soggetto beneficiario dell'agevolazione o dal soggetto attuatore, corredata della dichiarazione che sono state effettuate spese per importi non inferiori a quelli previsti a fronte dell'erogazione di ciascuna quota di contributo, nonché che le spese sono conformi agli obiettivi del programma o, nel caso di infrastrutture, al progetto esecutivo.

Tale documentazione dovrà essere sottoscritta:

1. dal legale rappresentante dell'impresa, per le agevolazioni relative ad iniziative imprenditoriali;
2. dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto attuatore ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, ovvero, in mancanza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto attuatore, nel caso di agevolazioni concesse per interventi infrastrutturali.

Il soggetto responsabile locale, avvalendosi eventualmente dell'Istituto convenzionato, attesta la regolarità e completezza della documentazione prevista dall'art. 10, comma 5 del D.M. 320 e l'effettiva realizzazione della parte degli investimenti corrispondente alla quota di agevolazione di cui si chiede l'erogazione. Ove la quota sia richiesta a titolo di anticipazione, il soggetto responsabile locale deve attestare la presentazione della garanzia fideiussoria da parte del soggetto beneficiario, debitamente firmata da chi ne ha i poteri ed autenticata nella firma.

Quando si tratti di documentazione finale di spesa il soggetto responsabile locale, ai fini del pagamento dell'ultima quota (90% del contributo complessivo), avvalendosi preferibilmente dell'istituto convenzionato, provvede a:

- a) verificare l'ultimazione del programma di investimento e la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;
- b) confermare l'insussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostantive ai sensi della vigente normativa antimafia, queste ultime sulla base dell'autocertificazione dell'impresa ovvero, nei casi in cui necessiti, sulla base di una nuova certificazione;
- c) trasmettere al soggetto istruttore le dichiarazioni di cui sopra.

#### **E) Adempimenti attribuiti agli Istituti convenzionati in sede di erogazione dei contributi**

Ai fini dell'erogazione delle quote di agevolazione, l'istituto convenzionato riceve dal soggetto responsabile locale l'elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse pubbliche assegnate a ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla documentazione relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e dei soggetti attuatori con l'indicazione dei c/c bancari, postali o di tesoreria sui quali vanno effettuati i pagamenti.

L'Istituto convenzionato, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 320, eroga le quote di agevolazione.

#### **F) Verifica da parte del soggetto istruttore della documentazione finale di spesa**

Al completamento del programma di investimenti il soggetto istruttore effettua la verifica della documentazione finale di spesa, composta secondo quanto previsto dagli allegati 7 e 8 del D.M. 320 nonché di tutta l'ulteriore documentazione che il soggetto istruttore riterrà necessario acquisire.

Gli esiti di tale verifica, da effettuarsi, per gli investimenti imprenditoriali, sulla base della normativa indicata al punto 1, ultimo comma del presente disciplinare, nonché delle prescrizioni contenute nelle relazioni istruttorie e/o, qualora emanati, nei decreti di concessione provvisoria e, per gli interventi infrastrutturali, sulla scorta delle risultanze del certificato finale di collaudo, sono riassunti in una specifica relazione che viene trasmessa al M.A.P. e in copia integrale al soggetto responsabile locale.

L'erogazione del rateo finale è subordinata all'esito positivo di tale verifica, alla comunicazione da parte del soggetto responsabile locale dell'avvenuta conclusione positiva degli accertamenti finali di spesa all'istituto convenzionato ed al benessere da parte del M.A.P..

## **8. MODALITA' DI CONTROLLO E VERIFICA DA PARTE DEL M.A.P.**

In ogni fase e stadio del procedimento il M.A.P., nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività, può disporre controlli e ispezioni, anche a campione, presso i soggetti beneficiari ed i soggetti attuatori nonché sull'attività dei soggetti responsabili locali.

I controlli e le ispezioni sono finalizzati, in particolare, a riscontrare presso i soggetti responsabili locali la sussistenza di strutture organizzative idonee e sufficienti all'esercizio delle relative attività, nonché la corretta applicazione delle procedure e disposizioni previste dalle norme vigenti e dal presente Disciplinare.

I controlli sui soggetti beneficiari e sui soggetti attuatori sono finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi ed al monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dallo strumento negoziale.

Il M.A.P., in merito alle disposizioni oggetto del presente Disciplinare e di tutte le altre comunque concernenti gli strumenti negoziali, ivi incluse le istruzioni e le direttive emanate, verifica che i soggetti responsabili locali ne abbiano dato corretta applicazione.

Qualora ricorrano le circostanze, si provvederà all'applicazione delle penali di cui al punto 6.

Gli accertamenti finali sull'attuazione dei programmi d'investimento relativi alle iniziative imprenditoriali e agli interventi infrastrutturali inseriti nello strumento negoziale sono effettuati a cura e sotto la responsabilità del M.A.P., secondo le modalità previste da apposito decreto direttoriale da emanare.

Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività dei soggetti responsabili locali e di facilitare il trasferimento delle informazioni e delle direttive impartite, il M.A.P. si riserva di costituire un apposito Comitato tecnico composto da rappresentanti dell'Amministrazione centrale, da una rappresentanza dei soggetti responsabili locali e dei soggetti istruttori.

Inoltre, per agevolare il controllo del M.A.P. sui soggetti responsabili locali, il Ministero si riserva la facoltà di nominare un proprio rappresentante nel collegio sindacale degli stessi, ove previsto.

## **9. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO**

Sulla base della relazione finale redatta dal soggetto istruttore e del verbale di accertamento di spesa (di competenza di una specifica commissione nominata dal M.A.P.) che sarà trasmesso dal M.A.P. al soggetto responsabile locale, lo stesso soggetto

responsabile locale approva definitivamente il programma di investimenti realizzato e determina il relativo ammontare delle agevolazioni spettanti, confermando l'importo indicato dal soggetto istruttore nella propria relazione finale o rettificandolo in relazione alla risultanze dell'accertamento di spesa. Il soggetto responsabile darà poi disposizioni all'istituto convenzionato, dopo aver acquisito specifica autorizzazione da parte del M.A.P., di erogare quanto ancora dovuto al beneficiario finale e/o al soggetto attuatore, ovvero a provvedere ad attivarsi per il recupero delle eventuali maggiori somme erogate non spettanti.

## **10. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO CONVENZIONATO**

Il soggetto responsabile locale affida, tramite convenzione conforme allo schema-tipo che sarà definito dal M.A.P. con separato atto, all'istituto convenzionato le attività connesse alla gestione delle erogazioni delle agevolazioni relative allo strumento negoziale.

L'istituto convenzionato è scelto sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

## **11. ASPETTI SPECIFICI RELATIVI ALLA PROCEDURA**

### **A) Locazione finanziaria**

Il beneficiario finale può accedere alle agevolazioni, sulla base della vigente specifica normativa, anche qualora gli investimenti siano realizzati, in tutto o in parte, con il ricorso alla locazione finanziaria attraverso società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 ovvero con banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs 1/9/93 n. 385.

In tali casi l'importo ammissibile alle agevolazioni è calcolato sulla base del costo del bene acquisito in leasing - al netto di IVA, interessi, sconti, abbuoni e spese di manutenzione e assistenza tecnica - desumibile dalla fattura pagata dalla società locataria al fornitore.

Il contributo è erogato in quote annuali direttamente ai soggetti beneficiari solo previa dimostrazione del regolare pagamento dei canoni corrispondenti da parte del soggetto beneficiario.

L'investimento si intende avviato in coincidenza con la data del primo verbale di consegna e realizzato alla data dell'ultimo verbale di consegna del bene in leasing da parte della società locataria alla impresa beneficiaria. Qualora trattasi di investimento misto, la data di avvio coincide con la data della prima fattura o del primo verbale di consegna se antecedente.

### **B) Varianti**

Qualora dovessero verificarsi motivi tecnici o mutamenti delle condizioni di mercato, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, che rendano necessarie o opportune varianti al progetto ai fini della realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale o dell'intervento infrastrutturale, il beneficiario dell'agevolazione deve darne comunicazione al soggetto responsabile locale.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni per i patti territoriali approvati dal CIPE, espressamente indicate nelle rispettive delibere, nei decreti di approvazione dei patti o nei singoli decreti di concessione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari ed ai soggetti attuatori, ai fini della realizzazione dei programmi, si considerano "varianti sostanziali" le

variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato. In tali casi, sulla base di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 lettera e), del D.M. 320, il soggetto responsabile deve richiedere al M.A.P. la revoca totale delle agevolazioni concesse. Ne discende, quindi, che le "variazioni sostanziali" non possono essere oggetto di alcuna approvazione, neanche preventiva.

Tutte le altre tipologie di varianti sono da considerare "varianti non sostanziali".

Il soggetto responsabile, ricevuta la comunicazione da parte del soggetto beneficiario o del soggetto attuatore della necessità della variante, in relazione alla natura ed alle peculiarità della stessa, valuterà se limitarsi alla mera presa d'atto, comunque da comunicare al soggetto beneficiario o al soggetto attuatore, ovvero provvedere alla relativa approvazione in corso d'opera.

A titolo esemplificativo si precisa che in linea generale non necessitano di alcuna approvazione preventiva:

- le variazioni riguardanti gli importi, sia in diminuzione che in aumento, e le caratteristiche tecniche relative ai singoli beni previsti dal programma approvato;
- le variazioni degli importi di spesa per anno rispetto a quelli risultanti dall'istruttoria bancaria (cosiddetto cronoprogramma).

Necessitano invece di una approvazione in corso d'opera tutte le variazioni che riguardano mutamenti soggettivi del soggetto beneficiario nonché il cambio di indirizzo produttivo non comportante variazione della "divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" indicata nel programma approvato, il cambio di ubicazione, il cambio delle modalità di acquisizione dei beni e la variazione del numero delle quote concesse purchè nei termini massimi di ultimazione consentiti.

Potranno essere ammesse le varianti non sostanziali alle seguenti condizioni:

- se in aumento di spesa, che l'agevolazione complessiva a consuntivo rimanga contenuta entro l'importo originariamente concesso, essendo implicito che il soggetto beneficiario abbia la disponibilità finanziaria dei maggiori fabbisogni evidenziati;
- se in diminuzione di spesa, che non si determinino modifiche sostanziali nell'obiettivo minimo previsto e variazioni nei criteri di priorità e che si conservino le caratteristiche di organicità e funzionalità. Il minore importo degli investimenti ammissibili comporterà una rideterminazione del contributo concesso da parte del soggetto responsabile locale, in corso d'opera o comunque a consuntivo a seguito delle verifiche del soggetto istruttore sulla documentazione finale di spesa e, qualora previsto, dell'accertamento di spesa da parte di apposita Commissione.

Le approvazioni delle varianti non sostanziali, qualora si ritenesse necessario provvedere alle stesse in corso d'opera, dovranno intervenire entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta corredata della documentazione necessaria.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, sono concessi 90 giorni di tempo per consentire ai soggetti responsabili locali di sanare eventuali situazioni preesistenti non precedentemente formalizzate.

Le varianti non sostanziali non approvate in corso d'opera devono essere oggetto di esame in sede di istruttoria bancaria sulla documentazione finale di spesa e di approvazione nell'ambito del provvedimento finale da parte del soggetto responsabile locale.

### **C) Tempi di realizzazione delle iniziative**

I programmi debbono essere conclusi entro 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria o, per i patti di prima generazione, dalla data dei singoli decreti di concessione provvisoria, indipendentemente da quanto previsto nel "cronoprogramma", fatta salva, ove consentito, la possibilità di concedere una proroga.

### **D) Mutamenti soggettivi del beneficiario delle agevolazioni**

Si applicano le disposizioni emanate in materia dal M.A.P. relativamente alla L. 488/92 integrate per le iniziative riconducibili al settore agricolo dalle norme indicate al punto 1, ultimo comma del presente disciplinare, fatte salve eventuali diverse disposizioni per i patti territoriali approvati dal CIPE.

Per tutte le variazioni rientranti in questo capitolo, quali variazioni di ragione sociale, di forma giuridica, fusioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, fitto d'azienda, outsourcing, provvederà alla relativa approvazione direttamente il soggetto responsabile locale procedendo, ove necessario, al ricalcolo delle agevolazioni spettanti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, dandone contestuale comunicazione al Ministero.

### **E) Revoche**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il soggetto responsabile locale segnala al M.A.P., che vi provvede, i casi di revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari ed ai soggetti attuatori, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12 del D.M. 320 e le altre condizioni disciplinate da specifiche delibere del CIPE, con particolare riferimento alla Delibera CIPE del 21.03.97.

## **12. DISPOSIZIONI FINALI**

I contenuti del presente disciplinare s'intendono automaticamente adeguati ad eventuali modifiche, adottate successivamente alla sua sottoscrizione, delle disposizioni richiamate dal disciplinare stesso.

Qualora alla Regione territorialmente competente sia trasferita la gestione degli interventi oggetto del presente atto, la stessa potrà subentrare nei poteri, nei diritti e negli obblighi posti in capo al M.A.P. dal disciplinare stesso, fatta salva l'eventuale riformulazione dei relativi contenuti.

## **Appendice al Disciplinare**

### **1. Costi ammissibili per la concessione del contributo globale di cui all'articolo 4 del D.M. 320**

I costi ritenuti ammissibili sono quelli appresso indicati.

La rendicontazione di detti costi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto responsabile locale e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o da un tecnico iscritto all'albo nei casi in cui non sia previsto il collegio sindacale oppure, nel caso di Enti Pubblici, dall'organo di controllo contabile interno.

Nel caso di società di capitali è auspicabile che intervenga la certificazione di bilancio da parte di una società di revisione; in quest'ultimo caso i relativi costi si devono considerare rientranti tra quelli ammissibili.

#### **Elenco costi ammissibili**

##### **a) Spese di personale**

Comprendono i compensi per attività di supporto e amministrazione sia che siano originate da prestazioni di lavoro subordinato sia che derivino da compensi riconosciuti a persone fisiche o giuridiche che non siano legate da vincolo di subordinazione. Per i dipendenti il costo ammissibile è determinato in base a quanto previsto dal contratto di lavoro, in funzione delle mansioni svolte, inclusi gli oneri riflessi. Per le collaborazioni regolate da rapporti coordinati e continuativi senza vincolo di subordinazione o da prestazioni professionali continuative, il costo ammissibile sarà determinato in funzione di prestazioni similari e dell'impegno temporale previsto e, quando ne ricorrano le condizioni, delle tariffe professionali, fatto salvo quanto appresso previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Tra le spese in questione rientrano anche i compensi riconosciuti al responsabile tecnico/amministrativo.

Per i componenti del Collegio Sindacale i compensi e le indennità sono quelli stabiliti in base all'art. 37 D.P.R. 645 del 10 ottobre 1994 lettere A,B e C, oltre rimborso spese se spettante.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente e, ove previsto, per l'Amministratore Delegato i compensi e le indennità sono quelli stabiliti rispettivamente dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione, oltre rimborso spese se spettante.

L'ammontare complessivo dei compensi riferiti ai componenti dell'organo amministrativo sarà ammissibile, ai fini della concessione del contributo globale, nei limiti del 20% della quota annuale da erogare.

##### **b) Spese per attrezzature**

Comprendono i costi relativi a mobili, macchine elettroniche ed elettromeccaniche d'ufficio (ad es. fotocopiatrici, stampanti, fax, centralini e telefonia fissa e mobile) ed attrezzature con particolare riferimento a quelle informatiche (computers: hardware e software). In caso di affitto o leasing, i costi sono sovvenzionabili solo per il periodo di ammissibilità dei



pagamenti. Possono essere contabilizzate solo le attrezzature strettamente necessarie al buon esito del progetto.

### **c) Spese di spostamento**

Comprendono le spese per viaggi e soggiorni connesse all'attuazione delle suddette azioni. In particolare per i dipendenti o altri collaboratori:

- per il trasporto con mezzo proprio sarà riconosciuto, oltre al costo dell'autostrada, un rimborso di euro/chilometro pari al costo chilometrico definito dalle Tabelle A.C.I. riferito ad una cilindrata media (1600 cc);
- per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto, su presentazione di regolare biglietto, il rimborso del prezzo del biglietto di I classe oltre all'eventuale supplemento rapido ed il vagone letto in classe turistica (se il viaggio comprende un percorso notturno di almeno sei ore tra le ore 22 e le 7), incluse le spese di taxi; se la distanza ferroviaria supera i 400 Km o se l'interessato deve attraversare il mare, sono rimborsate le spese di viaggio in aereo in classe economica o, in mancanza di questa, in "business class";
- per le spese di vitto e alloggio sostenute dal personale dipendente che rivesta qualifica dirigenziale o dai collaboratori ad essi equiparati e dal personale dipendente che rivesta qualifica diversa da quella dirigenziale sarà riconosciuto un rimborso a piè di lista entro i limiti definiti dall'art. 62, comma 1-ter, D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
- Per gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale il rimborso spese sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62, comma 1-ter, D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

### **d) Spese generali e varie**

Comprendono le spese per funzionalità organizzativa connesse all'attuazione del patto relative al telefono, luce, locazioni, riscaldamento e pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria, spese relative all'adeguamento dei luoghi di lavoro alla normativa antinfortunistica e sulla sicurezza sul lavoro (ad es. Legge 626/94), vigilanza, assicurazioni, cancelleria, materiali di consumo, spese postali, riproduzioni e varie oltre a quelle di seguito riportate:

- spese finanziarie, legali e spese per consulenze contabili e fiscali;
- spese bancarie, per la tenuta dei due conti correnti;
- spese notarili per la costituzione del soggetto responsabile locale e per eventuali assemblee straordinarie, quelle di consulenza legale, tecnica, finanziaria, contabile e fiscale limitatamente ai casi in cui siano direttamente necessarie per una corretta preparazione o esecuzione dei compiti affidati;
- spese assicurative, ivi comprese quelle per il rischio degli amministratori;
- spese relative alla prestazione della garanzia fideiussoria eventualmente resa dal soggetto responsabile locale in applicazione di quanto previsto dal D.M. 320 ;
- IVA ed altre imposte e tasse. L'IVA che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo non può essere considerata sovvenzionabile e pertanto non può essere rimborsata. Come l'IVA, così anche le altre categorie di imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette, gli oneri sociali sui salari e

l'IRAP) sono rimborsabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal soggetto responsabile.

#### **e) Spese di verifica, rendicontazione ed erogazione delle risorse finanziarie**

Comprendono i compensi per attività di verifica delle documentazioni di spesa e della regolare esecuzione delle opere, di rendicontazione e gestione delle risorse finanziarie comprese le erogazioni dei contributi.

#### **f) Attività di animazione economica e di promozione del territorio.**

Comprendono spese per materiali, seminari e convegni, acquisizione spazi su media e varie connesse all'attuazione delle suddette azioni, l'edizione e la pubblicazione di opuscoli, volumi, CD-ROM promozionali ed informativi, la realizzazione e pubblicazione di pagine e siti WEB su Internet.

#### **g) Procedure di pagamento degli incarichi e delle forniture di beni e servizi di manutenzione.**

I collaboratori o i fornitori emetteranno al Soggetto Responsabile locale fattura o altro documento legalmente valido.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro il più breve tempo possibile tramite ordini di bonifico specifici, distinti per intervento e fornitore, contenente gli estremi del beneficiario del pagamento e della fattura che si intende saldare, o assegni bancari/circolari non trasferibili; la relativa fattura o documento dovranno essere debitamente quietanzati con allegata una dichiarazione liberatoria con esclusione delle spese di spostamento.

### **2. Criteri di rendicontazione delle spese da parte del soggetto beneficiario o attuatore e relative ammissibilità**

#### **a) Rendicontazione.**

Il beneficiario finale dell'agevolazione, che si tratti del soggetto beneficiario che realizza un programma di investimenti finalizzato alla realizzazione di un'iniziativa imprenditoriale o del soggetto attuatore dell'intervento infrastrutturale, è tenuto a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento nel rispetto delle indicazioni previste dalle normative citate al punto 1, ultimo comma, del presente disciplinare.

La rendicontazione è il processo di consuntivazione delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario o dal soggetto attuatore per l'attuazione dell'intervento.

Tale processo è finalizzato a dimostrare:

- lo stato di avanzamento finanziario del progetto;
- lo stato di avanzamento fisico del progetto;
- il rispetto dei requisiti per ottenere l'erogazione delle agevolazioni concesse;
- l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il processo di rendicontazione è articolato su due livelli:

- la rendicontazione esterna, che è il sistema di acquisizione dei dati attraverso il quale il soggetto responsabile locale presenta lo stato di attuazione del programma di investimento al M.A.P.;
- la rendicontazione interna, che è il sistema di acquisizione dei dati attraverso il quale i soggetti beneficiari ed i soggetti attuatori presentano al soggetto responsabile locale lo stato di avanzamento finanziario e fisico dell'iniziativa imprenditoriale o dell'intervento infrastrutturale. La rendicontazione interna, che costituisce un prerequisito fondamentale per garantire un efficace ed efficiente sistema di controllo e monitoraggio dell'intervento ed una tempestiva rendicontazione esterna, è disciplinata con atti assunti dal soggetto responsabile locale.

Il contenuto del rendiconto è dato dagli importi relativi alle diverse tipologie di spesa sostenuti per ciascun progetto. Il rendiconto delle spese sostenute, pertanto, deve avere una struttura speculare rispetto al piano progettuale approvato, e deve riprodurre quindi un'articolazione per ciascuna voce di spesa.

Conseguentemente, il rendiconto deve prevedere:

- la contabilizzazione delle opere, attrezzature, ecc., per voce di spesa (con il quadro di raffronto tra progetto impegnato e realizzato) e per anno;
- i giustificativi e i pagamenti raffrontati con la contabilità di cui sopra.

Tutti i costi a fronte dei quali è concesso ed erogato il contributo sono ammissibili se sostenuti nel periodo di ammissibilità delle spese, da valutare in relazione alle singole iniziative ed ai singoli patti e purchè pagati entro i sei mesi successivi alla data di ultimazione del programma di investimento.

### **b) Costi ammissibili.**

In linea generale un costo è ammissibile se corrisponde ad un costo reale. Esso quindi:

- deve corrispondere ad un'effettiva uscita di cassa;
- non deve derivare da un'attività di stima;
- non deve essere forfettizzato.

Nel caso dei contributi in esame, quindi, alla data finale dell'investimento, sono presi in considerazione solo i costi sostenuti entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione di spesa e non anche quelli per i quali esiste ancora un debito nei confronti dei fornitori.

Le spese effettivamente sostenute devono corrispondere a pagamenti eseguiti dai soggetti beneficiari o dai soggetti attuatori, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, intendendo, per questi ultimi, ogni documento presentato per comprovare che la scrittura contabile riflette fedelmente la realtà ed è conforme alla normativa vigente in materia fiscale e contabile.

### **c) Documentazione di supporto**

I costi rendicontati, per essere ammissibili a contribuzione, devono essere giustificati e supportati da idonea documentazione in tutto il loro iter (ordine - fatturazione - pagamento).

I documenti di spesa devono avere le seguenti caratteristiche:

- recare la data riferita al periodo di eleggibilità;
- essere iscritti nella contabilità generale;
- essere in regola dal punto di vista fiscale;
- essere patrimonializzati.

#### **d) Documentazione finale di spesa**

Entro sei mesi dall'ultimazione del programma di investimenti, il soggetto beneficiario delle agevolazioni o il soggetto attuatore trasmette al soggetto responsabile locale la documentazione comprovante la realizzazione del programma.

La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione del soggetto beneficiario. La documentazione e la rispettiva dichiarazione, inoltre, devono essere legate tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del beneficiario finale o da suo procuratore speciale.

#### **e) Controllo degli investimenti**

Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto di produzione ed attrezzatura rilevante oggetto di agevolazioni, il soggetto beneficiario e/o il soggetto attuatore deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000 una specifica dichiarazione. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa ovvero dal Responsabile Unico del procedimento.

I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il nome della ditta. A tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni.

L'elenco dei beni di cui si tratta è predisposto parallelamente alla realizzazione del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1 lettera b) del regolamento n. 527/95 e successive modifiche ed integrazioni, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dal beneficiario finale, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle

ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

### **3. Procedure di gestione del contributo globale assegnato al soggetto responsabile locale**

#### **a) Criteri generali**

Il soggetto responsabile locale rendiconta annualmente le spese dallo stesso sostenute a valere sulle risorse ad esso assegnate in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del D.M. 320.

Salvo quanto espressamente indicato al successivo punto in ordine alla distinta codifica delle transazioni, la rendicontazione del soggetto responsabile locale è prodotta al M.A.P. nel rispetto dei principi esposti in precedenza con riferimento ai beneficiari finali delle agevolazioni.

#### **b) Codifica distinta delle transazioni**

I Soggetti responsabili locali, nel rispetto dell'ordinamento contabile cui sono tenuti in relazione alla loro specifica natura giuridica, devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile di tutte le transazioni che sono oggetto degli interventi, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte del M.A.P..

Il Soggetto Responsabile del Patto di .....

o

Il Responsabile Unico del Contratto d'Area di ..... <sup>1</sup>

Firma

(.....)

<sup>1</sup> Sottoscrizione ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 320 del 31.07.2000